

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2087

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1,
recante Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione

Presentato il 7 gennaio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente provvedimento d'urgenza, il Governo intende svolgere una immediata azione di sostegno dell'occupazione, a fronte della presente recessione economica che il Paese attraversa con la minaccia della perdita di decine di migliaia di posti di lavoro.

La strategia proposta riguarda, da un lato, la istituzione di un fondo per l'occupazione volto a incentivare nuove domande di lavoro nelle aree di crisi e la reindustrializzazione nelle zone coinvolte dai processi di ristrutturazione delle imprese a partecipazione statale, coordinando e razionalizzando gli interventi

delle società specializzate come la GEPI. A tal fine si provvede ad adempiere alle intese del 31 luglio 1992 con le parti sociali, con l'impegno della apposita *task-force* presso la Presidenza del Consiglio.

D'altro lato il provvedimento punta ad una rilevante azione di sostegno delle piccole imprese, anch'esse coinvolte nella crisi del momento, come volano essenziale per la difesa dei livelli occupazionali. Si prevede così una azione che incide sul fattore decisivo del credito (Mediocredito, legge « Marcora », Artigiancassa) e si permette l'accesso delle piccole imprese ai benefici della cassa integrazione guadagni

per portare avanti programmi di organizzazione e ristrutturazione adeguati.

Come terza componente della strategia si prevedono poi importanti flessibilizzazioni del mercato del lavoro con la chiamata nominativa in agricoltura, il contratto di inserimento ed il salario di ingresso, che puntano ad accrescere le opportunità di assunzione soprattutto nei settori che appaiono oggi in particolare difficoltà.

Articolo 1. — Il quadro normativo e istituzionale viene particolarmente finalizzato alle risposte urgenti che occorre dare ai punti di crisi più acuta sul mercato del lavoro, attraverso la costituzione di un Fondo straordinario per l'occupazione che si pone funzionalmente a valle del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità al protocollo Governo-parti sociali del 31 luglio 1992, il quale potrà così contare su un effettivo coordinamento di tutte le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valorizzando la recente riforma del Ministero, ispirata al decentramento regionale.

Le iniziative per l'occupazione terranno conto delle situazioni di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro e saranno attuate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con speciale riguardo alla tutela delle categorie comprese al comma 5 dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla base delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento e le iniziative per l'occupazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le misure, peraltro ancorate a criteri di assoluta economicità, si concretizzano in incentivi, per ogni unità operativa aggiuntiva occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro, nella corresponsione di contributi per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza in favore di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria con la finalità di favorire la loro ricollocazione in

attività di lavoro autonomo e cooperativo in intesa con gli uffici regionali del lavoro e le agenzie per l'impiego ed infine in interventi di formazione continua diretti a lavoratori occupati in aziende per le quali il CIPI abbia approvato i programmi (articolo 2, comma 1, della legge n. 223 del 1991) oppure diretti a lavoratori occupati o destinati ad essere occupati, formulati congiuntamente da imprese o gruppi di imprese oppure da organizzazioni sindacali dei lavoratori anche a livello aziendale oppure dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale (articolo 1, comma 2).

Da sottolineare la possibilità di accedere ai benefici per i soggetti pubblici e privati anche organizzati in forma cooperativa che presentino progetti funzionali alle finalità di sostegno dei livelli occupazionali (articolo 1, comma 3).

I modelli in conformità dei quali devono essere predisposti i progetti saranno definiti con apposito decreto ministeriale, precisando le modalità di erogazione delle misure anche attraverso conguagli con i contributi previdenziali e soprattutto il controllo sui risultati conseguiti, con espressa previsione non solo della decadenza dei benefici ma anche della restituzione di quanto eventualmente riscosso in caso di mancata attuazione del medesimo progetto (articolo 1, comma 4).

Inoltre, la normativa contenuta nell'articolo 1 contiene la previsione della possibilità di stipulare convenzioni con enti o società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica (articolo 1, comma 5), con la precisazione del ruolo essenziale degli osservatori regionali previsti dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, degli uffici e degli ispettorati regionali del lavoro e delle agenzie per l'impiego previsti dalla citata legge n. 56 del 1987, con la facoltà di stipulare convenzioni con organismi sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro (articolo 1, comma 6).

Completa l'articolo 1 la previsione (comma 7) della fondamentale e qualificante istituzione del Fondo per l'occupazione.

Articolo 2. — L'intervento in favore delle piccole imprese si attua attraverso l'applicazione, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria anche alle imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti costituite ed operanti nei distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nei quali il CIPI abbia accertato una situazione occupazionale di elevata rilevanza sociale.

Al fine di mantenere una coerenza complessiva con la recente riforma della cassa integrazione guadagni straordinaria (legge n. 223 del 1991) si è conseguentemente ritenuto di procedere ad una preventiva fissazione dei limiti quantitativi di intervento da parte del CIPI; la concessione del trattamento resta naturalmente subordinata all'accertamento della sussistenza delle causali di intervento previa valutazione, con procedure semplificate, dei programmi da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si prevede inoltre (articolo 2, commi 2 e 3) la possibilità di concedere anticipazioni da prelevare su di un fondo costituito presso il Mediocredito centrale: una innovazione, questa, che assume particolare rilievo nell'incoraggiare l'investimento di capitale a rischio di piccole e medie imprese da impiegare per l'acquisizione temporanea di partecipazione di minoranza nel capitale a rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali, riservando al provvedimento del Ministro del tesoro di precisare la durata, le garanzie e le altre condizioni per ottenere la concessione delle anticipazioni.

Con i commi 4 e 5 si provvede a dettare norme dirette ad assicurare l'operatività dell'Artigiancassa, prevedendo tra l'altro una riduzione dei singoli contributi unitari per consentire a parità di risorse disponibili un maggiore numero di interventi.

Con i commi 6 e 7 si provvede ad assicurare in sostanza la proroga dell'operatività del fondo speciale per gli inter-

venti a salvaguardia dell'occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, prevedendone l'integrazione della dotazione finanziaria nel complessivo importo di lire 45 miliardi nel biennio 1993-1994. Analogo rifinanziamento nella complessiva misura di lire 30 miliardi per il medesimo biennio è previsto relativamente al fondo speciale in favore della cooperazione di cui all'articolo 1 della medesima legge.

Articolo 3. — Nell'ambito degli interventi di promozione industriale viene istituito un apposito fondo (articolo 3, comma 1) diretto a consentire la realizzazione da parte di società di promozione industriale partecipate da disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali, di nuovi programmi di reindustrializzazione delle aree di crisi individuate dal Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, verranno stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del fondo (articolo 3, comma 2).

Articolo 4. — Viene disposto il rifinanziamento dell'attività della GEPI spa, sia per consentire l'attuazione di progetti di nuove iniziative già definiti dalla stessa GEPI sia per intervenire con efficacia e tempestività per la risoluzione dei problemi connessi alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nei territori del Mezzogiorno e nelle zone in declino industriale del centro-nord e per fronteggiare l'emergenza occupazionale in atto.

Articolo 5. — Viene autorizzata la prosecuzione per tutto il 1993 degli interventi straordinari della GEPI in Sicilia, disponendo una proroga per 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori interessati ai predetti interventi e provvedendo al relativo rifinanziamento.

Articolo 6. — Viene prevista la realizzazione, da parte delle competenti autorità di bacino, di un programma straordinario di interventi di manutenzione idraulica attraverso il quale si intende far fronte al crescente degrado che nel corso degli ultimi anni ha interessato in maniera generalizzata, con pesanti riflessi dovuti ai ricorrenti fenomeni di inondazione, i corsi d'acqua del Paese.

Articolo 7. — È diretto sostanzialmente a rendere compatibile con i principi comunitari gli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Premesso che con decisione 28 maggio 1991 — successiva alla predetta legge n. 19 del 1991 — la CEE ha dichiarato inammissibili alcuni interventi della specie di quelli in argomento, per violazione del Trattato di Roma, si rende necessario modificare alcune delle disposizioni di cui alla stessa legge n. 19 del 1991, nel senso di conferire le risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 50 del suo statuto, nonché di puntualizzare gli interventi di competenza della regione Veneto.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto riveste mero carattere normativo.

Articolo 8. — La particolare disciplina per l'assunzione di lavoratori in agricoltura trova una razionale e coerente soluzione con la facoltà di procedere a chiamata nominativa anche in questo settore, sempre entro limiti determinati dall'intervento essenziale delle commissioni provinciali del collocamento in agricoltura (comma 1).

Si introduce poi il *part-time* per i lavoratori agricoli fissi a tempo determinato (comma 2) e si semplifica il ricorso al lavoro a termine (comma 3).

Articolo 9. — La finalità di agevolare le scelte professionali trova una precisa disciplina che si concretizza in una situazione che espressamente resta al di fuori della disciplina del rapporto di lavoro. Si

tratta dell'avviamento presso i datori di lavoro privati di utenti sia in formazione scolastica, che universitaria o professionale oppure usciti dai sistemi di formazione professionale attraverso convenzioni stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il coordinamento delle regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali.

L'ospitalità presso il datore di lavoro è accompagnata da esperienze dirette a far maturare il soggetto in uno specifico ruolo nell'ambito lavorativo con l'obbligo di assicurazione presso l'INAIL e per la responsabilità civile, con estensibilità della normativa anche agli stranieri che effettuano esperienze professionali in Italia nell'ambito di programmi comunitari.

Le disposizioni dell'articolo 9, in altri termini, aprono la strada per impostare anche in Italia metodi di alternanza tra scuola e lavoro, sulla cui efficacia didattica e di orientamento professionale non sussistono dubbi.

Articolo 10. — L'introduzione del contratto di inserimento al lavoro, da stipulare con atto scritto non più di una volta per il lavoratore, limitata sia nel tempo (fino al 31 dicembre 1993) e con contratto a tempo determinato per un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici per i lavoratori tra i 16 ed i 29 anni di età, risponde all'obiettivo di favorire l'acquisizione di una esperienza lavorativa che possa agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro.

Non sono ammesse le assunzioni nelle province o nell'ambito stabilito dalle commissioni regionali per l'impiego nelle quali l'impresa abbia in atto sospensioni adottate ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991, oppure abbia nell'anno precedente provveduto alla riduzione di personale, eccetto il caso di assunzione finalizzata all'acquisizione di professionalità diverse da quelle di lavoratori licenziati o sospesi; sono altresì esclusi dalla

facoltà di stipulare contratti di inserimento al lavoro i datori di lavoro che non hanno mantenuto in servizio almeno il 30 per cento dei lavoratori per i quali il contratto sia venuto a scadere nell'anno precedente.

In effetti la riduzione contributiva è pari al 15 per cento ma si eleva al 70 per cento per i territori compresi nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le circoscrizioni in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale; ed in quest'ultimo caso è prevista la revoca previa diffida del beneficio in caso di inosservanza degli obblighi connessi al contratto di inserimento (articolo 10, commi 4 e 6).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilirà, con proprio decreto, i requisiti soggettivi, le professionalità per le quali il contratto può essere stipulato e le modalità di accesso con riferimento alle priorità territoriali connesse a livello di disoccupazione.

L'importo del minor gettito contributivo è posto a carico del Fondo previsto dall'articolo 1 ed è versato, previa rendicontazione, alle gestioni previdenziali interessate.

Articolo 11. — L'obiettivo di ridurre l'area dei lavoratori esclusi dal circuito produttivo è perseguito dall'articolo 11, che introduce il salario di ingresso per lavoratori inoccupati; trattasi di lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali gli accordi e i contratti collettivi nazionali possono prevedere la corresponsione per i primi due anni di un salario ridotto nei confronti della retribuzione iniziale spettante ai lavoratori occupati nello stesso livello.

Articolo 12. — Il comma 1 provvede a interpretare in modo più rigoroso il comma 8 dell'articolo 22 della legge n. 223 del 1991, nel senso di precisare che hanno diritto a vedersi applicate la disci-

plina transitoria ex articolo 8 in una condizione paritaria di trattamento i lavoratori edili alla condizione che usufruissero alla data dell'11 agosto 1991 delle proroghe del trattamento di disoccupazione speciale.

Il comma 2 provvede ad assicurare il completo finanziamento dei programmi ammessi al contributo della CEE per promuovere l'inserimento al lavoro dei giovani inoccupati e dei disoccupati di lunga durata.

Articolo 13. — L'istituto completamente nuovo del rapporto di lavoro interinale si configura nella costituzione, su autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei settori dei servizi e di norma per qualifiche medio-alte, di imprese anche in forme cooperative dirette all'esercizio dell'attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro, derogando così l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

L'Italia si avvicina così ad un più elevato livello di armonizzazione con gli altri Paesi europei. Tuttavia, per tenere conto della peculiarità del sistema produttivo e del mercato del lavoro italiano, si procederà con prudenza nell'individuazione dei settori economici cui consentire il lavoro interinale, imponendo regole molto rigide alle società sino alla certificazione di bilancio.

Si consente la possibilità di utilizzare lavoratori a termine richiedendoli ad agenzie appositamente autorizzate e responsabili in solido verso i lavoratori. Dette agenzie assumeranno i lavoratori disponibili con contratti annuali, tacitamente rinnovabili, impegnandosi a corrispondere ad essi comunque un trattamento minimo anche durante i periodi di non utilizzo da parte di terzi.

L'impresa utilizzatrice non potrà corrispondere un trattamento economico inferiore a quello dei propri dipendenti con pari qualifiche e dovrà preventivamente consultarsi con le rappresentanze sindacali aziendali.

È da sottolineare che il mancato rispetto dell'obbligo di stipulare per iscritto

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

il contratto di fornitura di mere prestazioni di lavoro tra impresa fornitrice e datore di lavoro utilizzatore e dell'invio della copia entro il giorno successivo all'ispettorato del lavoro comporta la conseguenziale applicazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 che, come è noto, prevede anche sanzioni penali.

Onorevoli colleghi, il decreto di cui si sollecita la conversione in legge da parte del Parlamento risponde a precise ed univoche esigenze: auspichiamo una risposta oltre che rispettosa dei termini costituzionali, soprattutto responsabile e coerente ai gravi, complessi anche se congiunturali problemi occupazionali della nostra società.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

A) Fondo per l'occupazione.

Il provvedimento prevede una molteplicità di interventi da porre a carico dell'istituendo Fondo per l'occupazione nei limiti della complessiva autorizzazione di spesa stabilita per il triennio 1993-1995 in lire 1.350 miliardi. Ciò potrebbe consentire di realizzare i seguenti interventi:

Articolo 1, comma 2, lettera a).

Si prevedono incentivi ai datori di lavoro per ogni unità di lavoro aggiuntiva occupata, che non possono superare complessivamente nel triennio una annualità del costo medio di lavoro *pro capite*.

Elementi di calcolo:

costo del lavoro medio *pro capite* annuo: 42 milioni (30 milioni di retribuzione più 12 milioni a titolo di contribuzione);

numero di 20.000 posti di lavoro sostenibili con gli interventi della legge.

Calcolo:

$42 \text{ milioni} \times 20.000 = 840 \text{ miliardi.}$

Articolo 1, comma 2, lettera b) e comma 6.

Si prevede di realizzare servizi in favore dei lavoratori in tutte le regioni e province autonome per complessive lire 20 miliardi.

Possono aggiungersi 6 miliardi per quanto previsto al comma 6 pervenendo così ad una spesa totale nel triennio di 26 miliardi di lire.

Articolo 1, comma 2, lettera c).

Si prevede una durata media dei corsi di 600 ore *pro capite* ed una spesa media per ora-allievo di lire 18.000, essendo da escludere normalmente la corresponsione di indennità di natura retributiva (si

tratta di personale sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria o occupato o in mobilità).

La spesa *pro capite* è di lire 10,8 milioni.

Considerando l'avviamento ai corsi di 10.000 lavoratori per anno, la spesa complessiva è di 324 miliardi, articolata in 108 miliardi per ciascun anno.

Articolo 10.

Sono previste:

- a) 60.000 assunzioni nel triennio;
- b) il beneficio della riduzione del 15 per cento degli oneri sociali per l'impresa che occupi attraverso il contratto di reinserimento;
- c) un periodo massimo di durata del contratto (12 mesi) ed una retribuzione media annua di lire 20 milioni *pro capite*.

La relativa spesa è calcolata come segue:

Elementi del calcolo:

unità interessate: 60.000;

importo medio contributivo *pro capite*: 10 milioni annui.

Calcolo:

$$60.000 \times 10 \text{ milioni} \times 15 \text{ per cento} = 90 \text{ miliardi.}$$

La norma riconosce altresì un beneficio pari al 30 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali alle imprese che trasformino il contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato per una durata di sei mesi elevata a 12 mesi nelle aree del Mezzogiorno e di crisi occupazionale del centro-nord.

Elementi del calcolo:

rapporto tra il numero di assunzioni con riferimento ai due periodi di durata dell'intervento (nord e sud): 50 per cento;

periodo medio di durata dell'intervento: 9 mesi;

percentuale di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato: 50 per cento;

contribuzione media annua *pro capite*: 10 milioni.

Calcolo:

$$30.000 \times 10 \text{ milioni} \times 30 \text{ per cento} \times 9/12 = 70 \text{ miliardi (in cifra tonda).}$$

Onere complessivo recato dall'articolo:

90 miliardi + 70 miliardi = 160 miliardi.

Complessivamente la spesa finanziabile a carico del Fondo risulta nel triennio pari a lire 1.350 miliardi.

Va comunque tenuto presente che il volume degli indicati interventi potrebbe ampliarsi in relazione alle risorse aggiuntive rivenienti a titolo di cofinanziamento da parte della Comunità, derivanti dall'accoglimento di specifiche richieste avanzate in sede amministrativa.

B) Interventi per la piccola impresa:

Articolo 2, comma 1.

Si prevede l'estensione della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese con più di cinque dipendenti operanti in ambiti territoriali interessati da crisi occupazionale di particolare gravità.

L'intervento trova limite nell'ambito dello stanziamento all'uopo definito dal CIPI con riferimento ai trasferimenti di bilancio autorizzati dalla vigente legislazione.

Articolo 2, comma 3. — La norma stabilisce che una quota dei rientri per capitale ed interessi (nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi nel periodo 1993-1995), relativi al Fondo istituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 782, sia riservata ad interventi di promozione industriale nel campo delle piccole imprese. Dalla norma non conseguono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 2, comma 4. — La norma è diretta a consentire il finanziamento del fondo contributi sugli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane. L'incremento della dotazione del Fondo, sulla base dei mutati livelli di contribuzione contestualmente previsti al comma 5, consente di soddisfare una domanda di prestiti valutabile in circa 850 miliardi, considerando un coefficiente di moltiplicazione dei contributi pari all'8,5.

Articolo 2, comma 6. — La norma dispone il rifinanziamento per lire 15 miliardi del Fondo per la salvaguardia dei livelli di occupazione, al quale viene fatta altresì affluire l'ulteriore somma di lire 30 miliardi a valere sui rientri delle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi della legge n. 782 del 1980. Un'ulteriore complessiva somma di lire 30 miliardi, a valere sulle predette risorse, viene destinata al rifinanziamento del Fondo per il credito alla cooperazione, rendendo così attivabile un volume di ulteriori programmi di investimento per circa 50 miliardi di lire.

C) Programmi di reindustrializzazione.

Articolo 3. — È autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi nel triennio 1993-1995 al fine di sostenere programmi di reindustrializzazione. Al relativo onere si provvede a carico dell'accantonamento previsto per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel triennio 1993-1995 nella tabella A della legge finanziaria per il 1993.

Articolo 4. — Il fabbisogno finanziario che emerge in termini di pregresse esigenze d'intervento della GEPI SpA è valutabile in circa 2.000 miliardi di lire. A questo fabbisogno pregresso è poi da aggiungere quello che deriva dalle maggiori esigenze d'intervento della GEPI sia per effetto della pesante crisi che attualmente investe in via generalizzata il nostro apparato produttivo, sia per effetto dei processi di ristrutturazione conseguenti alla politica di privatizzazione delle imprese a partecipazione statale.

In tale contesto, le risorse finanziarie rese disponibili con il provvedimento in termini di limiti d'impegno, che verranno a determinarsi a regime nel complessivo importo annuo di lire 300 miliardi, consentiranno di dare una prima, forte risposta alla situazione di crisi in atto attraverso una ripresa degli interventi della GEPI, la cui capacità operativa verrà a stabilirsi in un importo complessivamente valutabile in circa 1.500-1.800 miliardi di lire sulla base della prevedibile evoluzione dei tassi d'interesse.

Articolo 5. — Le iniziative previste dai programmi di reimpiego curati dalla GEPI SpA in Sicilia riguardano circa 1.000 unità di personale già assunto o da assumere.

Il relativo onere viene a determinarsi nel modo seguente:

a) Costi per prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria:

Cassa integrazione guadagni straordinaria: lire 1.300.000 (max CIGS 93 presunto) × 1.000 × 12	= 15.600.000.000
---	------------------

b) Oneri accessori:

Assegni familiari: lire 70.000 (importo medio valori 92) × 1.000 × 12	= 840.000.000
---	---------------

Trattamento di fine rapporto: lire 1.532.000 (4° liv. Metal.) × 1.000	= 1.532.000.000
---	-----------------

Contrib. INPS-IVS: lire 1.660.000 (retr. mens. 4° liv. Met.) × 26 per cento × 12 per cento	= 5.167.200.000
--	-----------------

Totale ...	23.139.000.000
------------	----------------

Totale in cifra tonda ...	25.000.000.000
---------------------------	----------------

Articolo 12, comma 2. — Finanziamento del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978. — La norma dispone a carico del Fondo di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 il finanziamento, per lire 100 miliardi per l'anno 1992, del Fondo di cui all'articolo 26 della medesima legge.

Il predetto finanziamento trova capienza nelle disponibilità del richiamato Fondo di cui all'articolo 26, come risulta dalla certificazione prodotta dal competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che è illustrata nel seguente prospetto:

Gestione articolo 26 della legge n. 845 del 1978. — Esercizio finanziario 1992.

Entrate:

avanzo di amministrazione esercizio 1991	740.950.000.000
versamenti da parte dell'INPS (articolo 26 della legge n. 845 del 1978)	240.000.000.000
Totale ...	980.950.000.000

Impegni:

somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 22 (contrattisti)	54.000.000.000
somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 20 gennaio 1992, n. 22 (teleporto)	20.000.000.000
somme da versare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 gennaio 1992, n. 22 (Napoli, Palermo)	90.000.000.000
somme da versare ai sensi della legge 31 dicembre 1991, n. 436 (EISS)	3.000.000.000
finanziamento piani innovativi ai sensi della legge 12 novembre 1988, n. 492	262.290.000.000
trasferimento all'INPS della somma occorrente al pagamento del trattamento CIGS in favore soc. INSAR ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, articoli 6 e 7	85.000.000.000

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

somme da versare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani	2.200.000.000
somma da trasferire al Fondo della mobilità della manodopera di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40	9.500.000.000
finanziamenti rimasti da erogare a favore degli organismi di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113 (occupazione giovanile)	146.909.000.000
trattamento economico sostitutivo della retribuzione a favore degli operai agricoli, sospesi temporaneamente dal lavoro, di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218	3.267.000.000
intervento per i lavoratori GEPI ex articolo 3, comma 5, della legge 20 gennaio 1992, n. 22	9.444.000.000
stelle al merito ex articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 143	630.000.000
contributo da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni, articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	194.340.000.000
finanziamento Fondo rotazione ex articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	100.000.000.000
spese di amministrazione e generali	300.000.000
Totale ...	980.950.000.000

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, recante Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione.

*Decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 7 gennaio 1993. (*)*

Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Interventi per l'occupazione).

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite dalla crisi avendo riguardo alla tutela delle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché alle situazioni di rilevante equilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, sulla base delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992.

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1993.

2. Le misure di cui al comma 1 sono riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, e prevedono i seguenti benefici, non erogabili per una durata superiore ai tre anni:

a) incentivi ai datori di lavoro per ogni unità lavorativa aggiuntiva occupata a tempo pieno secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro;

b) contributi nei limiti di 20 miliardi di lire per la realizzazione, d'intesa con gli uffici regionali del lavoro e le agenzie per l'impiego, di servizi d'informazione e consulenza in favore di lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti, a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo;

c) interventi di formazione continua, diretti a lavoratori occupati in aziende per le quali il CIPI abbia approvato programmi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ai lavoratori occupati e destinati ad essere occupati nelle attività di cui al presente articolo, formulati congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale.

Il beneficio di cui alla lettera a) è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 8, all'articolo 20 ed all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino progetti relativi a tutti i settori economici purché funzionali alle finalità di cui al comma 1.

4. Con uno o più decreti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, gli ambiti territoriali nei quali trovano applicazione le misure di cui al comma 2, i requisiti soggettivi dei lavoratori, i modelli, in conformità dei quali vanno predisposti i progetti di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dei benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

5. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo per progettare modelli e strumenti di gestione

attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

6. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali, lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità e la verifica e vigilanza sulle attività, il Ministro del lavoro si avvale degli osservatori regionali di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, degli uffici e degli ispettorati regionali del lavoro e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della medesima legge. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto fondo.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

ARTICOLO 2.

(Misure per le piccole imprese).

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di crisi territoriale di particolare gravità le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche alle imprese industriali che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nei distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE, ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

2-ter. Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta lo stato di crisi di particolare gravità nei distretti e nelle aree di cui al comma 2-bis e fissa annualmente i limiti quantitativi di bilancio utilizzabili a tal fine, nell'ambito dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, in deroga alle procedure di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale concede, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 6, il trattamento, accertata la sussistenza delle causali di intervento e valutato il programma previsto dall'articolo 1, e tenuto conto dei limiti di bilancio di cui al comma 2-ter. Il Comitato predetto è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, trascorsi i quali si dà per acquisito il parere favorevole. ».

2. All'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al periodo: « I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. » sono aggiunte le parole: « , salvo quanto stabilito al successivo secondo comma. ».

3. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, aggiungere il seguente comma:

« I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a società finanziarie e di partecipazioni o ad operatori, aventi sedi in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese con sede nei distretti industriali maggiormente colpiti dalla crisi e per le situazioni di rilevante squilibrio locale fra domanda ed offerta di lavoro. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto fondo. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato. ».

4. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

5. Il comma secondo dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente: « Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni:

55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane; per le zone depresse del centro-nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902:

65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato; per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato. ».

6. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al fondo di cui al comma 6 e nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

ARTICOLO 3.

(Programmi di reindustrializzazione).

1. Per consentire la realizzazione, da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali, di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate dal Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei

programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito fondo rotativo con la dotazione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 4.

(Interventi GEPI).

1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI SpA, per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle zone in ritardo di sviluppo individuate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle zone industriali in declino del centro-nord, nonché in aree di crisi con rilevanti processi di deindustrializzazione in atto, la stessa Gepi è autorizzata a contrarre mutui decennali nel limite delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI SpA anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo degli oneri di ammortamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI SpA si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti d'impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ARTICOLO 5.

(Intervento straordinario GEPI in Sicilia).

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 6.

(Programma straordinario di interventi di manutenzione idraulica).

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi da redigersi da parte delle autorità di bacino, per i bacini di rilievo nazionale, e da parte delle regioni, per i bacini di rilievo interregionale e regionale, sulla base di criteri, modalità e termini adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Qualora i programmi non vengano predisposti nei termini di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministero dei lavori pubblici, tramite i Magistrati alle acque e per il Po, ed i provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, con la collaborazione dei Servizi tecnici nazionali e del Corpo forestale dello Stato.

3. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992 non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui ai commi 1 e 2. Alla ripartizione delle somme suddette tra i bacini idrografici si provvede con il decreto di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo anche nel conto dei residui.

ARTICOLO 7.

(Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto).

1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di 10 anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ».

2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno ».

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in materia di lavoro agricolo).

1. I datori di lavoro agricoli che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, possono esercitare la facoltà di assunzione

mediante richiesta nominativa; i criteri e le qualifiche sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esigenze e caratteristiche del mercato di lavoro agricolo sentita la commissione provinciale per il collocamento in agricoltura.

2. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è così modificato:

« 15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli assunti con contratto a tempo determinato. ».

3. In deroga all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1962, n. 230, l'apposizione del termine nei contratti di lavoro agricolo può risultare, quando la durata del rapporto di lavoro è superiore a dodici giorni lavorativi, dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro alla competente sezione di collocamento, sottoscritta dal lavoratore interessato.

ARTICOLO 9.

(Esperienze sui luoghi di lavoro a fini di orientamento).

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione degli indirizzi deliberati dalla commissione regionale per l'impiego, i centri di formazione e/o di orientamento, le università, i provveditorati agli studi, su indicazione dei responsabili di istituto, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che siano disponibili ad ospitarli.

2. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 1 non costituiscono rapporti di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. I rapporti di cui al comma 1 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico, ovvero dallo stesso esentati, e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a tre settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande

azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni fra le summenzionate strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione, ancorché non abbiano concluso il relativo *iter*, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro o di orientamento e i datori di lavoro interessati.

4. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il coordinamento delle regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Le disposizioni della presente norma, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi.

ARTICOLO 10.

(Contratto di inserimento al lavoro).

1. Fino al 31 dicembre 1993 le imprese possono chiedere di assumere nominativamente, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, lavoratori di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni per l'acquisizione di una esperienza lavorativa che agevoli il loro inserimento nel mondo del lavoro. L'assunzione non è ammessa nell'ambito provinciale ed in quello diverso determinato dalle commissioni regionali per l'impiego in cui l'impresa, al momento della richiesta, abbia in atto sospensioni adottate ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o licenziati. L'assunzione mediante contratto di inserimento non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 30 per cento dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei dodici mesi precedenti.

2. Il contratto di inserimento al lavoro è stipulato in forma scritta. Una copia viene consegnata al lavoratore all'atto dell'assunzione.

3. Al termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto ad attestare i risultati professionali conseguiti dal lavoratore con annotazione sul libretto di lavoro.

4. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di inserimento, l'ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di inserimento, del beneficio di cui al comma 6 del presente articolo, per il lavoratore interessato.

5. Per i lavoratori assunti con il contratto di inserimento al lavoro si applica una riduzione pari al 15 per cento sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro per gli altri dipendenti con pari qualifica.

6. Per i lavoratori assunti ai sensi del comma 1 che, al termine del contratto e nel corso del suo svolgimento, vengano mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di sei mesi, elevato a dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste del collocamento e la popolazione residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale, sono applicati nella misura del 70 per cento della contribuzione salvo che per il medesimo periodo non spetti un beneficio contributivo più favorevole e fermo rimanendo il beneficio eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti soggettivi e le professionalità per le quali il contratto può essere stipulato, con riferimento a quelle per le quali non è stipulabile il contratto di formazione e lavoro ovvero per quelle corrispondenti al titolo di studio o professionale posseduto.

8. L'importo relativo al minor gettito contributivo derivante dalle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 ed è rimborsato alle gestioni previdenziali interessate secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4.

ARTICOLO 11.

(Salario di ingresso per lavoratori inoccupati).

1. Per i lavoratori appartenenti alle categorie individuate ai sensi del comma 5, lettere a) e c), dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, assunti a tempo indeterminato, gli accordi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere la corresponsione di un salario non inferiore al 70 per cento per il primo anno e all'80 per cento per il secondo, della retribuzione iniziale spettante ai lavoratori già occupati nello stesso livello.

ARTICOLO 12.

*(Norme di interpretazione autentica
e in materia di formazione professionale).*

1. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscono delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

2. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con effetto dal 31 dicembre 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

ARTICOLO 13.

(Rapporto di lavoro interinale).

1. Nel settore delle attività terziarie e, di norma, per qualifiche medio-alte, possono essere costituite su autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale imprese anche in forma cooperativa per l'esercizio di attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, previa individuazione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le condizioni e le modalità di iscrizione delle imprese di cui al comma 1 in apposito registro nonché i casi di sospensione dell'iscrizione e di cancellazione dal predetto registro.

3. Il contratto per la fornitura di mere prestazioni di lavoro tra impresa fornitrice e datore di lavoro utilizzatore deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità. Copia di esso deve essere inviata all'ispettorato del lavoro entro i cinque giorni successivi alla sua stipulazione.

4. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

5. Le imprese fornitrici di mere prestazioni di lavoro hanno facoltà di assumere il personale da comandare presso i datori di lavoro di cui al presente articolo anche con contratto di durata non inferiore a dodici mesi rinnovabile in deroga all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, salvo disdetta in tempo utile ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile.

6. Le imprese fornitrici ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie dei lavoratori dipendenti, sono inquadrare nel settore servizi ovvero nel settore di eventuale specializzazione esclusiva e ad esse non si applicano le disposizioni sulla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Le stesse imprese non possono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane e sono sottoposte alla normativa sulla certificazione dei bilanci.

7. Il datore di lavoro che utilizzi lavoratori comandati in esecuzione del contratto di cui al comma 3:

a) deve adibirli ad attività per lo svolgimento delle quali esso abbia facoltà di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché per le altre attività oggetto di accordo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) non può adibirli ad attività che possano essere svolte da lavoratori in cassa integrazione da esso dipendenti, salvo che l'utilizzazione riguardi lavoratori aventi professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi;

c) non può impiegarli al fine di sostituire lavoratori in sciopero.

8. L'inosservanza delle disposizioni del comma 7 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento, a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria dell'INPS, di una somma pari a centomila lire per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore.

9. Nei confronti dei lavoratori comandati il datore di lavoro che li utilizza:

a) esercita il potere direttivo e disciplinare;

b) è responsabile, in solido, con l'impresa fornitrice, per il pagamento delle retribuzioni e di tutti gli oneri contributivi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, nonché dei premi dovuti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

c) è responsabile delle condizioni di lavoro connesse con la sicurezza, l'igiene e la salute del lavoratore;

d) è responsabile civilmente per gli infortuni sul lavoro nel caso abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio stesso è derivato ovvero nel caso l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli abbia incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.

10. L'impresa di cui al comma 1:

a) è tenuta a corrispondere al lavoratore, per i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai lavoratori di pari qualifica dipendenti dal datore di lavoro che utilizza la prestazione; questa retribuzione non costituisce oggetto della garanzia di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) è in ogni caso obbligata a garantire al lavoratore una retribuzione lorda complessiva mensile non inferiore all'ultima rivalutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di assunzione;

c) è responsabile in solido con l'impresa utilizzatrice nei casi in cui la stessa debba rispondere dell'infortunio ai sensi della lettera d) del comma 9;

d) ove rientri nel campo di applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie può richiedere l'esonero totale dell'obbligo alle condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 13 della predetta legge.

11. L'impresa che intenda stipulare un contratto per l'utilizzazione di manodopera è tenuta a informare le rappresentanze sindacali aziendali in ordine ai motivi del ricorso al lavoro interinale, alla durata dello stesso ed al numero dei lavoratori interessati suddivisi per qualifica.

12. La presente disciplina non si applica alle imprese, diverse da quelle di cui al comma 1, che distacchino propri dipendenti presso altri datori di lavoro. Tale distacco può essere effettuato sempreché sia caratterizzato dalla temporaneità e sussista un interesse dell'impresa distaccante affinché propri dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro soggetto.

ARTICOLO 14.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1993.

SCÀLFARO

*AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri.*

*CRISTOFORI, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.*

BARUCCI, Ministro del tesoro.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.